



STATUTO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. E' costituita su intento dei fondatori signori BERETTA ROSSANA, BERNAREGGI ALBERTO, BRAMBILLA LUIGI, CASPANI LUCA, GAVIRAGHI ANDREA AGOSTINO, GRASSI CESARE, GRASSI ENRICO, MARIANI ORLANDO, LISSONI MARCO, LISSONI PAOLO, PAROLINI ROBERTO, POMARI INNOCENTE, PURICELLI ANGELO, REDAELLI MAURIZIO, ROCCATAGLIATA CRISTINA, RONCO ELENA e SELVAGGIO CECILIA MARIA PIA, una fondazione di partecipazione denominata

"FONDAZIONE DON ENRICO VAGO ENTE DEL TERZO SETTORE".

Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (in seguito Codice del terzo settore o CTS) e per quanto non previsto da essi, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione e da ogni altra normativa applicabile.

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede legale in Concorezzo (MB), via De Capitani n.35.

2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 13 del presente statuto.

3. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art.48 CTS.

4. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3 – FINALITA' SCOPO E OGGETTO

1. La Fondazione attinge alla sapienza educativa della tradizione viva della Chiesa Cattolica e si ispira esplicitamente ai principi cristiani e del Vangelo che la orientano.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale.

3. La Fondazione, in particolare, si propone di svolgere le seguenti attività:

a) promuovere, sostenere e gestire iniziative educative, formative, didattiche, culturali, artistiche, sportive e ricreative;

b) gestire servizi educativi e scolastici anche per l'infanzia e in particolare per la fascia di età 0-6 anni;

c) gestire servizi per garantire e per favorire il diritto allo studio e il sostegno alla genitorialità;

d) promuovere iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica, le difficoltà di apprendimento e il disagio giovanile;

e) favorire l'integrazione scolastica e interventi di solidarietà a favore di famiglie con bambini o ragazzi in difficoltà e/o diversamente abili;

f) attuare interventi di sostegno a favore di ragazzi meritevoli o in difficoltà economiche anche tramite l'erogazione di sovvenzioni, borse di studio, sussidi economici o simili;

g) favorire e sostenere le attese e l'opera delle famiglie in campo educativo.

4. Scopo della Fondazione è pertanto quello di offrire alla collettività un centro polifunzionale che si occupi dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione.

5. A tal fine, la Fondazione:

a) istituisce scuole e servizi inerenti, anche ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni;

b) promuove studi, ricerche e analisi dirette alla creazione di progetti e ai rapporti suddetti, da realizzarsi anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici e privati;

c) promuove corsi e convegni, iniziative pubbliche, concorsi, borse di studio e tutto quanto possa favorire lo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche nell'ambito dell'educazione;

d) cura la formazione degli insegnanti e degli operatori di settore, collaborando con Enti pubblici e privati, altre realtà formative e università.

6. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6, comma 1 CTS.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI, STRUMENTALI E ACCESSORIE

1. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

2. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

- richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

- svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti agli scopi della Fondazione.

3. La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 CTS.

4. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 CTS.

ARTICOLO 5 - DURATA

1. La fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II

PATRIMONIO ED ENTRATE

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO INIZIALE

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui complessivo valore è di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

2. Il patrimonio della Fondazione è formato:

a) dal fondo di dotazione come risultante dal bilancio nella misura prevista dalla normativa regionale;

b) dai contributi, donazioni, offerte di fondi finalizzati, lasciti e liberalità di qualsiasi genere espressamente destinati ad incremento patrimoniale;

c) da tutti i beni acquistati direttamente dalla Fondazione per il conseguimento dei propri fini.

3. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che perseguano in tutto o in parte le medesime finalità.

4. Le entrate della Fondazione sono costituite:

a) dai redditi del proprio patrimonio;

b) dalle somme a qualsiasi titolo acquisite dall'ente;

c) da contributi, donazioni, lasciti e sovvenzioni ricevute da enti pubblici e soggetti privati per le finalità proprie della Fondazione;

d) da ricavi derivanti dalla prestazione di servizi e da ogni operazione economica e finanziaria connessa con l'espletamento delle finalità istituzionali.

5. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'importo delle quote di partecipazione finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 7 - RACCOLTA FONDI E RICEZIONE FINANZIAMENTI

1. La fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può esser svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 7, comma 2, CTS.

ARTICOLO 8 - IRRIPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, CTS, qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso, e in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effet-

tuato dal Partecipante o da qualsiasi altro soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

TITOLO III

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 9 - FONDATORI

1. La qualifica di fondatori può essere attribuita, anche in via successiva rispetto all'atto costitutivo, dal Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, adottata con la maggioranza assoluta, a soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a sostenere le attività della stessa, con apporti di beni mobili e immobili, somme di denaro o di altra natura, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei e rilevanti per la vita della Fondazione e per l'attuazione delle finalità della stessa.

2. Sempre con delibera del Consiglio adottata con la maggioranza assoluta, la qualifica di fondatore può essere attribuita a soggetti, enti e/o persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono un apporto determinante, non solo di natura economica, al fine di poter realizzare specifici progetti di durata pluriennale e di particolare valore strategico per la Fondazione.

3. Con apposito provvedimento del Consiglio adottato anch'esso a maggioranza assoluta, il Consiglio potrà stabilire la natura e la entità degli apporti da richiedere ai fini della attribuzione della qualifica di fondatore e disporre la revoca della stessa per venir meno dell'apporto in funzione del quale è stata attribuita.

ARTICOLO 10 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. Componenti della Fondazione sono:

- i fondatori;
- i partecipanti.

Fondatori

Sono qualificati come "fondatori" i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

BERETTA ROSSANA,
BERNAREGGI ALBERTO,
BRAMBILLA LUIGI,
CASPANI LUCA,
GAVIRAGHI ANDREA AGOSTINO,
GRASSI CESARE,
GRASSI ENRICO,
MARIANI ORLANDO,
LISSONI MARCO,
LISSONI PAOLO,
PAROLINI ROBERTO,
POMARI INNOCENTE,
PURICELLI ANGELO,

REDAELLI MAURIZIO,
ROCCATAGLIATA CRISTINA,
RONCO ELENA,
SELVAGGIO CECILIA MARIA PIA.

Possono essere divenire "fondatori", a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il versamento della quota di partecipazione nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione e/o mediante il conferimento di attività, anche professionali, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

Partecipanti

Possono altresì essere nominati "partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che contribuiscano alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante il versamento della quota di partecipazione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione e/o mediante il conferimento di attività, anche professionali, di particolare rilievo e funzionali al perseguimento dei fini della Fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

2. La nomina a "partecipante" è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

3. Le persone giuridiche membri della Fondazione sono rappresentate dal legale rappresentante o da un suo delegato.

ARTICOLO 11 - REGISTRO UNICO DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

1. È istituito il registro unico dei Fondatori e dei Partecipanti tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà, su richiesta del Presidente della Fondazione, deliberare la cancellazione di nominativi in caso di decesso o di richiesta degli interessati o per gravi e comprovati motivi.

ARTICOLO 12 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vice Presidente;
- l'Assemblea di partecipazione;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di Amministrazione è l'organo preposto all'amministrazione della Fondazione.

2. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- nomina, scegliendo tra i Consiglieri, il segretario e ne dispone la revoca;
- nomina, ove lo ritenga opportuno il Comitato Esecutivo e ne dispone la revoca dei suoi membri;
- gestisce la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- compie qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- approva il progetto del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

- delibera in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti;
- delibera in ordine all'esclusione dei partecipanti;
- delibera in ordine al trasferimento della sede della Fondazione nell'ambito del medesimo Comune;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'Organo amministrativo della Fondazione.

3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge; può avvalersi di consulenti.

ARTICOLO 14 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri effettivi incluso il Presidente ed è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

2. I Consiglieri devono essere persone che per la loro competenza, professionalità, disponibilità e curriculum siano ritenute idonee all'amministrazione della Fondazione.

3. I consiglieri sono nominati inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente dall'Assemblea di partecipazione.

4. I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio relativo alla loro carica. Possono essere rieletti, ferma la possibilità di rinuncia all'incarico.

5. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carico il consigliere cessato.

6. Ai membri del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile e tutte quelle previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 15 - GRATUITA' DELL'INCARICO

1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 16 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

2. Il Consiglio esercita il suo mandato in seduta ordinaria due volte all'anno.

3. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno due dei consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche

per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti e a votazione palese.

6. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai consiglieri presenti.

8. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione trascritto nel relativo libro.

9. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte da persona designata dal Consiglio stesso.

10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, e in tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente.

11. La riunione può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei partecipanti salvo il primo Presidente che è determinato in sede di atto costitutivo.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare e revocare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere la Fondazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nonché in sede di arbitrato.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura le relazioni con le autorità, con gli enti, le istituzioni e le imprese, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- sottopone al Consiglio le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, esclusivamente nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, riferendone nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri e dei propri compiti a singoli Consiglieri.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente, se nominato.

ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

1. È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

2. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno, convocata dal Presidente della Fondazione nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Presidente può, inoltre, convocare l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario.
3. Ogni fondatore o partecipante può farsi rappresentare con delega scritta ad altro socio fondatore o partecipante. È ammessa una sola delega.
4. In particolare, all'assemblea, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:
 - a) nomina il Presidente e il Vice Presidente e ne dispone la revoca;
 - b) nomina l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
 - c) nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;
 - d) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e allo Statuto;
 - f) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione; in particolare approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;
 - g) delibera la trasformazione, la fusione la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della fondazione;
 - h) delibera sull'approvazione del bilancio e su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
5. Elege nel suo seno i componenti del Consiglio di Amministrazione.
6. E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.
7. La convocazione dell'Assemblea avviene almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. In casi d'urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
8. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.
9. Esso viene inviato con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione nei termini suddetti.
10. L'adunanza può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui è presente il Presidente. L'adunanza può quindi svolgersi anche in più luoghi audio/video collegati con modalità, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, tali da consentire al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, nonché sia consentito a tutti i partecipanti di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.
11. L'adunanza è validamente costituita, in prima convocazione, con la metà più uno dei fondatori o partecipanti personalmente o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.
12. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 19 - COMPOSIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico ovvero composto da 3(tre) membri.
2. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea di partecipazione che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo ab-

bia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.

3. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il Sostituto, qualora l'Organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, Codice Civile.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

5. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

7. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. L'Atto Costitutivo indica la prima nomina dei componenti dell'Organo di Controllo. Successivamente, ove se ne ravvisi la necessità, sarà sempre l'Assemblea di partecipazione a nominare il nuovo Organo di Controllo.

10. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovesse cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il Supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il Sostituto se trattasi di Organo monocratico.

11. Il compenso dell'Organo di Controllo viene determinato dall'Assemblea; è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI E SCRITTURE

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo e consuntivo dell'esercizio conclusosi il 31 (trentuno) dicembre antecedente viene redatto, approvato dall'assemblea e depositato secondo la normativa applicabile.

ARTICOLO 21 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea di partecipazione devono essere trascritti a cura dei rispettivi Presidenti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dai medesimi e dai Segretari ovvero dal Notaio.

2. I verbali o le determinazioni dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro.

TITOLO V - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 22 - SCIoglIMENTO

1. In caso di estinzione/scioglimento della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea di Partecipazione, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 23 - NORME FINALI E CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, le altre norme di legge vigenti in materia, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni, in quanto compatibili.